



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari in persona del Giudice, Dott.ssa Roberta Moramarco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

OPPOSTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 12 giugno 2019, la società [REDACTED] otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso il 13 febbraio 2020 e notificato il 17 febbraio 2020, con il quale veniva ingiunto alla [REDACTED] di consegnare, entro quaranta giorni dalla notifica, la seguente documentazione relativa ai rapporti di conto corrente n. [REDACTED] (accesso il [REDACTED]) e n. [REDACTED] (accesso il 27 ottobre 2014), entrambi cessati nel 2016:

1. copia sottoscritta dei contratti di conto corrente n. [REDACTED] e n. [REDACTED];
2. copia sottoscritta dei contratti di apertura di credito;



3. copia sottoscritta dei contratti di anticipo su fatture [redacted]
4. prospetti liquidazione competenze anticipo fatture e anticipo portafoglio SBF;
5. copia sottoscritta dei contratti di affidamento;
6. estratti conto capitale e scalari dei predetti contratti di conto corrente dall'inizio dei rapporti e sino alla loro estinzione;
7. ogni ulteriore documento connesso ai rapporti di conto corrente n. [redacted] e n. [redacted];

oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 685,50.

La ricorrente esprimeva che con nota raccomandata A/R n. [redacted], ricevuta dalla [redacted] il 22 maggio 2018, aveva richiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB e degli artt. 1175 e 1375 c.c., la consegna della suddetta documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con l'ex [redacted] [redacted] senza che la banca avesse mai riscontrato la richiesta.

La società [redacted] costituitasi con atto di citazione in opposizione notificato il 25 marzo 2020, contestava il decreto ingiuntivo deducendo di aver consegnato con PEC del 24 febbraio 2020 (successiva alla notifica del decreto ingiuntivo) la documentazione contrattuale in proprio possesso e gli estratti conto relativi all'ultimo decennio rispetto alla richiesta stragiudiziale. Evidenziava l'illegittimità del decreto ingiuntivo nella parte in cui ingiungeva la consegna di documentazione ultradecennale, sostenendo che l'art. 119, comma 4, TUB prevede il limite decennale per la richiesta di documentazione bancaria, con conseguente decadenza della correntista dal diritto di chiedere copia della documentazione anteriore.

Si costituiva in giudizio la [redacted] contestando l'opposizione e deducendo:

- che la banca aveva consegnato solo parzialmente la documentazione ingiunta;
- che l'art. 119, comma 4, TUB si riferisce esclusivamente alla "*documentazione inerente a singole operazioni*" e non agli estratti conto e scalari, che sono documenti di sintesi disciplinati dai commi 1 e 2 della medesima norma;
- che il diritto alla consegna degli estratti conto e scalari trova fondamento anche negli artt. 1175 e 1375 c.c. e non soggiace al limite decennale.

Riteneva, pertanto l'opposizione temeraria e ne chiedeva il rigetto, con condanna della banca, oltre che alle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Con ordinanza del 16 aprile 2021, il Giudice onorario all'epoca designato per la trattazione concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo che "*alla consegna dei*



documenti contrattuali ultradecennali non si applica il limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB" e che "quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennialità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla 'documentazione inerente a singole operazioni' e non ai documenti di sintesi". Veniva, inoltre, disposta l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, che si concludeva negativamente per mancata partecipazione della banca agli incontri fissati.

Nelle more del giudizio, la società opposta introduceva procedimento esecutivo per la consegna della documentazione ingiunta. Solo dopo la notifica dell'atto di rinnovo del precetto del 18 novembre 2021, la banca, con PEC del 1° dicembre 2021, comunicava di aver "fortunatamente ritrovato gli estratti conto relativi al rapporto [...] a decorrere dall'anno 2003 e sino al 2008", procedendo alla consegna di tale ulteriore documentazione.

Parte opposta proponeva altresì istanza ex art. 610 c.p.c. (iscritta al n. [REDACTED] R.G.E.), all'esito della quale il Giudice dell'Esecuzione nominava un ausiliario per l'acquisizione della documentazione mancante. Con provvedimento del 8 gennaio 2025, il G.E., atteso che dalla relazione depositata dall'ausiliario emergeva l'impossibilità di reperire i documenti mancanti, dichiarava adempiuto l'obbligo di fare ed estingueva la procedura.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, si procedeva con discussione orale all'udienza del 5 maggio 2026 dinanzi al sottoscritto Giudice, cui frattanto la causa era stata assegnata.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata nei limiti che seguono.

Preliminarmente, deve rilevarsi che la banca opponente, nell'atto di citazione in opposizione ha espressamente ammesso di aver provveduto a consegnare, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, "la documentazione contrattuale in proprio possesso [...] unitamente agli estratti conto relativi all'ultimo decennio rispetto alla richiesta stragiudiziale inviata della correntista ex art. 119".

Tale circostanza costituisce un sostanziale riconoscimento, da parte dell'opponente, della legittimità dell'ingiunzione con riferimento alla documentazione consegnata dopo la notifica del decreto, atteso che la banca non ha ottemperato alla richiesta stragiudiziale del 23 aprile 2018 formulata ai sensi dell'art. 119 TUB e degli artt. 1175 e 1375 c.c., costringendo la correntista all'introduzione dell'azione monitoria.

Inoltre, la banca opponente nulla ha dedotto in ordine all'ingiunzione di consegna dei contratti di conto corrente e di affidamento, consegnati solo in seguito alla notifica del decreto



ingiuntivo. Ne consegue che, in ordine alla consegna dei suddetti contratti, l'ingiunzione va considerata definitiva.

La questione centrale oggetto del presente giudizio attiene all'interpretazione dell'art. 119, comma 4, TUB e, specificamente, alla sussistenza dell'obbligo della banca di consegnare al cliente estratti conto e scalari relativi a periodi antecedenti al decennio dalla richiesta.

La banca opponente sostiene che il limite decennale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB si applichi anche agli estratti conto e scalari, con conseguente insussistenza dell'obbligo di consegna per i periodi anteriori ai dieci anni dalla richiesta (effettuata il 23 aprile 2018). Secondo tale tesi, pertanto, la banca non sarebbe tenuta a consegnare gli estratti conto del rapporto n. 1000/151070 anteriori al 23 aprile 2008.

La società opposta, al contrario, sostiene che il limite decennale si riferisca esclusivamente alla "*documentazione inerente a singole operazioni*" (bonifici, assegni, prelievi, versamenti) e non agli estratti conto e scalari, che sono documenti di sintesi disciplinati dai commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB, con obbligo di conservazione decennale decorrente dalla chiusura del rapporto.

L'art. 119 TUB, rubricato "*Comunicazioni periodiche alla clientela*", al comma 1 dispone che "*Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto*".

Il comma 2 prevede che "*Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile*".

Il comma 4 stabilisce che "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*".

La giurisprudenza di merito ha in alcuni casi operato una netta distinzione tra la documentazione sintetica (estratti conto e scalari), disciplinata dai commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB, e la documentazione relativa alle singole operazioni, disciplinata dal comma 4 della medesima norma, ritenendo che la banca ha l'obbligo di conservazione ed esibizione degli estratti conto dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura, senza che operi il limite



decennale previsto dal comma quarto dell'art. 119 [REDACTED]
documenti inerenti alle singole operazioni (cfr. Trib. Siracusa, sent. N. 569/2025). Si evidenzia, al riguardo, che gli estratti conto hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura alla chiusura, e costituiscono per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che viene inviato con periodicità. Ritenere che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con riferimento all'ultimo decennio significherebbe privare il cliente del diritto all'informazione sull'intero andamento del rapporto e impedirebbe l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere necessaria per determinare il credito della banca.

Tale orientamento si fonda sul dato letterale dell'art. 119, comma 4, TUB, che nel porre il limite decennale, si riferisce espressamente alla "*copia della documentazione inerente a singole operazioni*" e non ai documenti sintetici (estratti conto e scalari) che sono invece espressamente menzionati nei primi due commi della medesima norma. Nello stesso senso, si è ritenuto che il limite decennale non possa essere riferito neppure al contratto di conto corrente bancario o di apertura di credito, che non costituiscono documentazione contabile ma rappresentano la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, e la prova scritta richiesta ad substantiam dell'esistenza del rapporto ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 TUB (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 759 del 5 marzo 2025).

Tale orientamento è stato condiviso anche da questo Tribunale con ordinanza del 7 ottobre 2020, citata dalla stessa ordinanza cautelare del 16 aprile 2021 emessa nel presente procedimento, secondo cui "*in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art.119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennialità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla 'documentazione inerente a singole operazioni' e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizione ordinario dalla chiusura del rapporto*".



Deve tuttavia rilevarsi che la Corte di Cassazione, con [REDACTED] un orientamento interpretativo parzialmente divergente rispetto a quello anzidetto, affermando che il diritto del correntista a ottenere copia della documentazione bancaria, compresi gli estratti conto, è disciplinato dall'art. 119, comma 4, del TUB, che prevede un limite decennale per l'obbligo della banca di conservazione e riconsegna della documentazione relativa alle operazioni effettuate. Tale norma, quale *ius superveniens* e *lex specialis* rispetto alla disciplina generale del mandato di cui all'art. 1713 c.c., si applica anche ai rapporti di conto corrente sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993. La locuzione '*documentazione inerente a singole operazioni*' contenuta nell'art. 119, comma 4, TUB, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretata estensivamente come comprensiva anche degli estratti conto periodici, che documentano le operazioni regolate in conto corrente. Il limite temporale decennale, infatti, non contrasta con il principio di buona fede contrattuale, avendo il legislatore già individuato un ragionevole punto di equilibrio tra l'obbligo di trasparenza gravante sulla banca e la delimitazione temporale dell'obbligo di conservazione della documentazione, operando al di fuori di tale limite il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti che grava in modo speculare su entrambe le parti del rapporto (cfr. Cass.Civ. Sez. I, ord. n. 4794 del 3 marzo 2026).

Pertanto, alla luce di tale indirizzo interpretativo, cui questo Giudice ritiene di aderire, il limite decennale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB si applica anche agli estratti conto e scalari, con la conseguenza che la banca non è tenuta alla consegna di estratti conto e scalari relativi a periodi antecedenti ai dieci anni dalla richiesta formulata dal cliente.

Nel caso di specie, la richiesta stragiudiziale è stata formulata in data 23 aprile 2018, sicché la banca è tenuta alla consegna degli estratti conto e scalari relativi al periodo dal 23 aprile 2008 alla chiusura dei rapporti (avvenuta nel 2016).

Nella comparsa conclusionale depositata per conto della [REDACTED] si legge: "*ad oggi la banca non ha ancora consegnato:*

- a) gli estratti conto in linea capitale e scalare del conto ordinario n. 151070 dall'accensione del rapporto e sino al dal 01.09.2003,*
- b) i prospetti liquidazione anticipi su fatture dall'accensione del rapporto e sino al terzo trimestre 2003".*



Per quanto innanzi detto, dunque, la richiesta di consegna di tale documentazione non è esigibile, essendo riferita a un periodo ampiamente eccedente i dieci anni anteriori alla richiesta ex art. 119 TUB.

Peraltro, dagli atti risulta che la banca ha dichiarato di non essere più in possesso di tali documenti, dichiarazione verificata in sede esecutiva, nel procedimento promosso ex art. 610 c.p.c.. Infatti, all'esito delle operazioni demandate all'ausiliario del G.E., è stata accertata la impossibilità materiale di reperire la documentazione residua, con conseguente estinzione del procedimento esecutivo per impossibilità dell'adempimento (cfr. verbale dell'udienza dell'8.1.2025 dinanzi al G.E.).

L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca parziale del decreto ingiuntivo.

La regolazione delle spese di lite tiene conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione nonché della condotta complessiva delle parti, atteso che la produzione documentale è avvenuta in corso di causa e solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente reciproca soccombenza.

Va, infatti, rilevato che, al momento della richiesta ex art. 119 TUB, parte opposta era legittimata a pretendere la consegna della documentazione bancaria riferita alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni anteriori alla richiesta (23 aprile 2008 - 23 aprile 2018) e che la mancata tempestiva ottemperanza da parte dell'istituto di credito ha reso necessario il ricorso al procedimento monitorio.

Tuttavia, nel corso del giudizio di opposizione l'opposta, dopo aver ottenuto la consegna della restante documentazione infradecennale, ha insistito per la consegna di documentazione ultradecennale, con conseguente parziale soccombenza.

Ferma restando la condanna della banca al pagamento delle spese del procedimento monitorio, la condotta delle parti nel corso del giudizio, in uno al mutamento giurisprudenziale relativo alla fondatezza dell'opposizione per decorso del termine di 10 anni, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di opposizione. Si evidenzia, infatti, che da un lato la banca opponente, con la propria condotta omissiva, ha dato causa all'instaurazione del procedimento monitorio e della relativa esecuzione, e dall'altro che l'opposta ha continuato a insistere per la consegna di documentazione anteriore al limite decennale (e, comunque, risultata irreperibile in sede esecutiva), nonostante l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche agli estratti conto l'art. 119, comma 4, TUB.



Infondata è, chiaramente, la richiesta di condanna dell'opponente a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che di applicazione dell'art. 12 bis della Legge 28/2010, atteso che dagli atti risulta che il procedimento di mediazione è stato regolarmente instaurato e che l'istituto di credito non ha preso parte all'incontro conclusivo, deducendo peraltro difficoltà di natura tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto,
- 2) **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'ordine di consegna della documentazione bancaria ulteriore rispetto a quella già fornita dalla banca nel corso del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione;
- 3) **CONFERMA** la condanna di [REDACTED] alle spese del procedimento monitorio, come già liquidate, in favore di [REDACTED]
- 4) **COMPENSA** le spese di lite tra le parti in relazione al giudizio di opposizione.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c..

Bari, 11.5.2026.

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Moramarco

